

**Regolamento
della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di
infrastrutture e di servizi di trasporto
(RCPF)**

del 24 giugno 2026 (stato 26 giugno 2026)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e di servizi di trasporto del 12 marzo 1997;
vista la legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato del 30 settembre 2016 (LFOSTRA);
vista la legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo del 22 marzo 1985 (LUMin);
vista l'ordinanza concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale del 7 novembre 2007 (OUMin);
vista l'ordinanza del DATEC concernente il programma Traffico d'agglomerato del 20 dicembre 2019 (OPTA),

decreta:

Capitolo primo
Disposizioni generali

Oggetto e diritto applicabile

Art. 1 Il presente regolamento disciplina l'applicazione della legge sul coordinamento pianificatorio e finanziario in materia di infrastrutture e servizi di trasporto.

Definizione

Art. 2 ¹Per gli agglomerati ai sensi dell'OPTA, il programma di agglomerato (di seguito PA) costituisce il piano cantonale dei trasporti (di seguito PCT) per il rispettivo comprensorio regionale.
²Per i contenuti e l'allestimento del PA fanno stato le disposizioni federali in materia.

Commissioni regionali dei trasporti

Art. 3 ¹Le Commissioni regionali dei trasporti (CRT) sono corporazioni di diritto pubblico composte di Comuni.

²Sono costituite le seguenti Commissioni regionali dei trasporti (CRT):

- a) Mendrisiotto
- b) Luganese
- c) Locarnese
- d) Bellinzonese
- e) Tre Valli.

Competenze

Art. 4 ¹Il Consiglio di Stato:

- a) è l'ente responsabile ai sensi dell'art. 23 OUMin;
- b) assegna i mandati necessari per gli studi di base e l'elaborazione del PCT e del PA;
- c) può delegare l'elaborazione di PRT e PA alle CRT nei singoli comprensori regionali;
- d) dirime definitivamente eventuali divergenze fra i componenti delle CRT.

²Il Dipartimento del territorio (di seguito Dipartimento):

- a) allestisce i PRT rispettivamente i PA;
- b) assicura il coordinamento intercantonale e con le regioni transfrontaliere confinanti;
- c) può partecipare come osservatore ed a titolo consultivo alle riunioni delle CRT e dei settori;
- d) in caso di delega ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c:
 1. promuove l'elaborazione dei PA e li coordina tra loro;
 2. incassa la quota di partecipazione comunale per l'elaborazione e l'attuazione di PRT e PA;
 3. partecipa nel quadro dei gruppi politici e tecnici all'elaborazione del PCT e del PA;
- e) propone al Consiglio di Stato l'adozione dei PRT rispettivamente dei PA.

³La Divisione dello sviluppo territoriale e della mobilità (di seguito DSTM), con la collaborazione della Divisione delle costruzioni (di seguito DC):

- a) coordina lo sviluppo della mobilità e quello degli insediamenti, coerentemente con il piano direttore cantonale;
- b) verifica, congiuntamente alle CRT, l'attuazione delle misure definite nei PA nella loro attuazione in relazione ai costi d'investimento (monitoraggio);
- c) può delegare alle CRT la procedura di informazione e consultazione ai sensi della legge sullo sviluppo territoriale;
- d) in caso di delega ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 lettera c, segue l'attuazione dei compiti delegati e verifica il rispetto dei termini stabiliti dal programma di lavoro.

⁴La CRT:

- a) rappresenta tutti i Comuni della CRT nei confronti del Consiglio di Stato per tutti i temi concernenti il suo campo d'attività;
- b) accompagna il Dipartimento nell'allestimento del PCT e del PA o, se così delegato, gli propone il progetto di PRT o PA, collaborando con la DSTM e con i mandatari incaricati dal Consiglio di Stato;
- c) raccoglie il consenso tra i Comuni per l'allestimento del PA, la concretizzazione delle strategie in esso contenute e i provvedimenti necessari per attuarle;
- d) propone le misure d'interesse locale efficaci per l'agglomerato;
- e) attesta che i Comuni si sono impegnati ad attuare nell'ambito delle proprie competenze il PA o il PCT;
- f) con l'accordo del Consiglio di Stato, può assumere la responsabilità di singole misure d'interesse regionale o locale, provvedendo alla loro progettazione, realizzazione e gestione;
- g) collabora con il Dipartimento affinché la progettazione e la realizzazione delle opere di rilevanza cantonale e regionale siano sostenute a livello locale;
- h) propone al Consiglio di Stato l'offerta di trasporto, conformemente all'articolo 10 della legge sui trasporti pubblici;
- i) formula i preavvisi per i contributi ai servizi integrativi d'importanza cantonale (articolo 37 capoverso 1 della legge sui trasporti pubblici);
- j) elabora e adotta i preventivi ed i consuntivi per le spese di funzionamento della CRT e li trasmette ai Municipi dei singoli Comuni per esame ed approvazione.

Deleghe

Art. 5 Le deleghe sono conferite mediante convenzione che ne determina i limiti e i contenuti.

Capitolo secondo

Composizione e funzionamento delle CRT

Composizione della CRT

Art. 6 ¹Nei comprensori dove i Comuni sono troppo numerosi per essere rappresentati tutti nella CRT, vengono costituiti i settori, formati dai rispettivi Comuni e dalle Associazioni dei Comuni.

²Per garantire un miglior coordinamento con le politiche regionali di sviluppo, nelle CRT possono partecipare gli Enti regionali per lo sviluppo (di seguito ERS) con ruolo consultivo.

³L'allegato alla presente legge stabilisce i comprensori regionali, la composizione e il numero dei membri e l'eventuale suddivisione in settori.

Designazione dei membri della CRT

Art. 7 ¹I membri di pertinenza dei Comuni sono designati dai Municipi.

²I membri di pertinenza di settori che comprendono più Comuni sono designati dall'Assemblea del settore.

³Di regola, i membri sono scelti fra i municipali.

Assemblea del settore

a) composizione e funzionamento

Art. 8 ¹L'Assemblea è costituita da un rappresentante di ciascun Comune del settore, designato dal Municipio e scelto tra i propri membri.

²Quando il settore coincide con il territorio di un solo Comune, le funzioni ed i compiti dell'Assemblea sono esercitati dal Municipio.

³Quando il settore coincide con due Comuni, le funzioni ed i compiti dell'Assemblea sono esercitati dai rispettivi Municipi, rappresentati entrambi da due Municipali.

⁴L'Assemblea si costituisce di regola entro due mesi dal rinnovo dei poteri comunali e delibera a maggioranza semplice.

⁵I Comuni interessati possono delegare i compiti e le funzioni dell'Assemblea di settore a un'Associazione dei Comuni se il perimetro del settore coincide con quello della sua attività.

b) compiti

Art. 9 L'Assemblea ha il compito di:

- a) nominare il proprio Presidente;
- b) designare i suoi rappresentanti nella CRT;
- c) individuare i problemi connessi alla mobilità del settore e proporre la priorità degli interventi;
- d) esaminare i rapporti sottoposti dalla CRT;
- e) provvedere al consolidamento delle proposte della CRT presso i Municipi dei Comuni membri.

Funzionamento della CRT

Art. 10 ¹La CRT si costituisce entro tre mesi dal rinnovo dei poteri comunali.

²Essa delibera a maggioranza semplice dei presenti.

³La CRT nomina il proprio presidente e vice-presidente; può nominare al suo interno un Comitato organizzativo.

⁴La CRT designa un organo incaricato della revisione dei conti.

Finanziamento delle CRT

Art.11 ¹Le spese di funzionamento delle CRT e della sua segreteria sono a carico dei Comuni membri, che, su proposta della rispettiva CRT, se le ripartiscono consensualmente.

²In caso di disaccordo decide definitivamente il Consiglio di Stato in base alla loro popolazione.

Capitolo terzo Disposizioni finali

Abrogazione

Art. 12 È abrogato il regolamento sull'organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni regionali dei trasporti del 10 luglio 2001.

Entrata in vigore

Art. 13 Il presente regolamento entra immediatamente in vigore¹.

Pubblicata nel BU **2026**, 193.

Allegato

1. CRT del Mendrisiotto

Comprensorio:

Distretto di Mendrisio e Comuni del distretto di Lugano sino al ponte diga di Melide.

1.2 Membri:

17 membri, così suddivisi:

- a) Comune di Mendrisio: 2 membri;
- b) Comuni di Arogno, Bissone, Brusino Arsizio, Coldrerio, Riva San Vitale, Stabio, Balerna, Breggia, Castel San Pietro, Chiasso, Morbio Inferiore, Novazzano, Vacallo, Val Mara: 1 membro ciascuno, per un totale di 14 membri;
- c) Ente regionale per lo sviluppo del Mendrisiotto e Basso Ceresio (ERS-MB): 1 membro.

2. CRT del Luganese

2.1 Comprensorio:

Distretto di Lugano, esclusi i Comuni a sud del ponte diga di Melide e compreso quello di Isonè.

2.2 Settori:

¹ Entrata in vigore: 26 giugno 2026 - BU 2026, 193.

- a) Lugano: Comune di Lugano;
- b) Ceresio Centrale: Comuni di Muzzano, Collina d'Oro, Grancia, Melide, Morcote, Paradiso, Sorengo e Vico Morcote;
- c) Ceresio Nord: Comuni di Cadempino, Canobbio, Comano, Cureglia, Lamone, Massagno, Savosa, Porza e Vezia;
- d) Malcantone: Comuni di Agno, Aranno, Alto Malcantone, Bioggio, Cademario, Caslano, Lema, Magliaso, Manno, Neggio, Pura, Tresa e Vernate;
- e) Valli di Lugano: Comuni di Bedano, Capriasca, Gravesano, Isonne, Mezzovico-Vira, Monteceneri, Origgio, Ponte Capriasca e Torricella-Taverne.

2.3 Membri:
15 membri, 3 per ogni settore.

3. CRT del Locarnese

3.1 Comprensorio:
Distretti di Locarno e Vallemaggia.

3.2 Settori:

- a) Locarno: Comune di Locarno;
- b) Verbano Est: Comuni di Cugnasco-Gerra, Gordola, Lavertezzo, Mergoscia e Tenero-Contra;
- c) Verbano Centro: Comuni di Brione s/Minusio, Minusio, Muralto e Orselina;
- d) Verzasca: Comune di Verzasca;
- e) Vallemaggia: Associazione dei Comuni della Vallemaggia;
- f) Melezza e Isorno: Associazione dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte;
- g) Verbano Ovest: Comuni di Ascona, Brissago, Losone e Ronco s/Ascona;
- h) Gambarogno: Comune di Gambarogno.

3.3 Membri:
16 membri, così suddivisi:

- a) Locarno: 3 membri
- b) Verbano Est: 2 membri
- c) Verbano Centro: 3 membri;
- d) Verzasca: 1 membro;
- e) Associazione dei Comuni della Vallemaggia: 1 membro;
- g) Associazione dei Comuni di Centovalli, Onsernone e Terre di Pedemonte: 1 membro;
- h) Verbano Ovest: 3 membri;
- i) Gambarogno: 1 membro;
- l) Ente regionale per lo sviluppo del Locarnese e Vallemaggia (ERS-LVM): 1 membro.

4. CRT del Bellinzonese

4.1 Comprensorio:
Distretto di Bellinzona, senza il Comune di Isonne.

4.2 Membri:
9 membri, così suddivisi:

- a) Comune di Bellinzona: 5 membri;
- b) Comuni di Arbedo-Castione, Cadenazzo, Lumino e S. Antonino: 1 membro ciascuno, per un totale di 4 membri.

5. CRT delle Tre Valli

5.1 Comprensorio:
Distretti di Leventina, Blenio e Riviera.

5.2 Membri:
4 membri, di cui almeno 3 dell'Ente regionale per lo sviluppo Bellinzona e Valli (ERS-BV).